

MEDIA E PROCESSO

La vicenda relativa all'arresto, successivamente annullato dal Riesame, del Dott. Ferraro ha posto nuovamente all'attenzione un tema da sempre molto dibattuto, ma di rado effettivamente analizzato in tutta la sua complessità: il meccanismo di interazione tra processo penale e *media* e gli effetti, sovente devastanti, che tale rapporto produce non solo alla dignità ed all'immagine dell'indagato "presunto innocente" ma alla stessa corretta ricostruzione dei fatti processuali.

Magistrati, avvocati, studiosi del diritto e, presumibilmente, gli stessi giornalisti sono concordi nell'affermare che i processi debbano svolgersi nelle sede deputate e non sui *media*.

Tuttavia, nonostante la suddetta affermazione di principio sia condivisa da tutti gli operatori e gli studiosi del diritto, è innegabile che la storia giudiziaria degli ultimi trent'anni testimonia la progressiva ed, allo stato, inarrestabile deriva verso un processo sempre più caratterizzato dalla presenza "totalizzante" dei *mass-media*.

Sul punto, va subito detto che non sarà più possibile alcun ritorno al passato.

Sic stantibus rebus, è doveroso rinvenire dei correttivi sostanziali all'attuale meccanismo di interazione tra processo penale e *media*.

Pare in questa sede opportuno evidenziare, sia pure in sintesi, gli **effetti accusatori devastanti e sovente fuorvianti** che producono le selezioni **a senso unico** di spezzoni di intercettazioni telefoniche propalate sui *media* i quali, a loro volta, compiono un'ulteriore selezione che privilegia i **dati sensazionalistici e più "allarmanti"**, in ragione della specificità del linguaggio proprio dei *media*.

Pertanto, tali selezioni di estrapolazioni di conversazioni intercettate, una volta propalate ed ingigantite dai media, diventano per l'opinione pubblica e sovente per gli stessi soggetti processuali (testimoni, persone informate sui fatti, giudici del riesame ...) improprie e fuorvianti "certezze legali privilegiate".

Fin quando non si sarà compresa pienamente l'ontologica differenza tra la **"pubblicità del processo"**, costituzionalmente protetta, ed **il fuorviante principio della cd. "trasparenza"** invocato ed agitato dai *media* (e da chi processualmente i *media* usa), continueremo ad assistere impotenti a devastanti inquinamenti probatori, indotti dallo stesso circuito mediatico – giudiziario.

La Pubblicità del processo consiste nel consentire il "controllo" di ogni snodo processuale, rispettando il ruolo e le competenze di ciascuna parte in causa, **avendo fiducia nel meccanismo delle deleghe di specifiche competenze.**

In una moderna democrazia, la pubblicità è assicurata dal cronista giudiziario (e dal cittadino) che “guarda, assiste, controlla ed interpreta” ciò che è posto in essere da chi ha avuto democraticamente la delega dalla collettività per accusare, difendere, giudicare; ma i “controllori” non possono mai, in nome del fuorviante pseudo – principio della trasparenza, sostituirsi a coloro che hanno ricevuto le deleghe, azzerando i residuali principi di riserbo e di segretezza in delicatissime fasi dell’indagine: pena il naufragio e l’inabissamento definitivo della sacralità sociale del processo.

Nella prassi giudiziaria della contemporaneità, il perfetto sinallagma P.M.- cronista, può produrre, dunque, anche sorprendenti inversioni di ruoli e funzioni.

Attraverso tali repentine inversioni di ruolo, il cronista, “utilizzando” i poteri eccezionali del P.M., a quest’ultimo riservati in via esclusiva e al cronista rigorosamente vietati, riporta sulla stampa fatti anche non penalmente rilevanti attinenti alla sfera privata delle persone, nonostante i molteplici divieti sia generali che specifici.

Tale impropria utilizzazione non soltanto è vietata dalla legge ma è potenzialmente altamente inquinante per i principi essenziali di una moderna democrazia giacchè delle mere ipotesi, captate illegittimamente dal cronista, vengono riportate sulla stampa ed inevitabilmente percepite dal lettore come verità assolute.

E’ opportuno precisare, al fine di evitare strumentali fraintendimenti, che non si auspica certamente l’oblio dell’informazione, a cui viceversa occorre sempre fornire adeguata protezione.

Ciò che si evidenzia invece è che tale trasparenza informativa deve prodursi rispettando le “regole eccezionali” e necessarie che blindano il processo penale come “percorso protetto”, sia pure per un periodo di tempo contenutissimo e, cioè, quantomeno sino alla decisione del Tribunale del Riesame.

Dopo il riesame, dovrebbe invece essere riconosciuto un vero e proprio diritto del giornalista ad ottenere copia dell’ordinanza del riesame, dell’ordinanza cautelare e delle eventuali memorie difensive, con possibilità di pubblicare il contenuto degli atti legittimamente acquisiti in copia ma con il divieto assoluto di pubblicazione dell’atto integrale fino al decreto che dispone il rinvio a giudizio. Tale diritto alle copie eviterebbe, peraltro, anche il rischio di trasformare il giornalista da “cane da guardia della democrazia” in “cagnolino da salotto delle Procure”.

In ragione di quanto sin qui evidenziato, affermare ieraticamente che i processi debbano svolgersi nelle sedi deputate (le aule di giustizia) e non sui *media* è, nell’attuale contesto, una mera dichiarazione improduttiva di effetti.

Di fronte allo scempio della dignità e dell'immagine complessiva effettuata dal micidiale ed inarrestabile mix mediatico – giudiziario, è invero un dovere deontologico del difensore del terzo millennio pretendere, atteso lo sbilanciamento informativo che il sistema attuale produce, di intervenire tempestivamente sui media quando, suo malgrado, una determinata vicenda processuale fuoriesca dalle aule di giustizia.

L'auspicio è che intervenga al più presto una riforma complessiva che attui finalmente un equo bilanciamento informativo nel rispetto del percorso protetto che è il processo penale, senza bavagli e senza sconfinamenti.

In una prospettiva di inderogabili riforme, il difensore dovrebbe essere munito di un *bonus*, di un analogo spazio di intervento rispetto a quello assegnato precedentemente alle notizie accusatorie, garantito da specifici obblighi di legge imposti agli organi di informazione e non già in forza di rapporti "amicali" e di mera, tollerata, cortesia.

L'auspicio è che, in attesa di necessarie ed improcrastinabili riforme, l'avvocatura, che pure registra al suo interno su tali temi gravi ritardi percettivi, possa contribuire a sedimentare una nuova cultura che modifichi anche la strutturata ritrosia del sistema dei media a propalare le legittime ragioni della difesa.

Avv. Domenico Ciruzzi